SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

04A12111

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2004.

Istituzione del Dipartimento per il programma di Governo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 2001, concernente l'organizzazione dell'Ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto in data 1° febbraio 2003, istitutivo della struttura di missione per il monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 2003, recante «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, con il quale l'on. dott. Claudio Scajola è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003 con il quale all'on. dott. Claudio Scajola è stato conferito l'incarico di Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003, recante delega all'on. dott. Claudio Scajola delle funzioni in materia di attuazione del programma di Governo;

Su proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per il programma di Governo

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per il programma di Governo, di seguito denominato «Dipartimento», quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 2.

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato, il supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 19, comma 2, lettere *a)*, *b)*, e *g)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'art. 2, comma 2, lettere *h)*, *n)*, *o)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attività di supporto per la Conferenza dei Capi di Gabinetto di cui all'art. 24, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, per il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché per gli altri comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui si avvale il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato.

3. Il Dipartimento provvede, infine, alla gestione degli affari generali, amministrativi e contabili relativi al personale ed al funzionamento degli uffici.

Art. 3.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento è nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, se nominato; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale ed assicura il corretto ed efficiente raccordo tra i predetti uffici e quelli di diretta collaborazione del Ministro, se nominato, fermo restando, in tal caso, il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

Art. 4.

Organizzazione

1. Il Dipartimento si articola in tre uffici di livello dirigenziale generale e sei servizi.

2. Con successivo decreto, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, è definita l'organizzazione interna del Dipartimento, anche in relazione all'attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato.

3. Presso il Dipartimento continuano ad operare la banca dati e l'osservatorio di cui all'art. 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Personale

1. All'assegnazione del personale al Dipartimento provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, se nominato.

2. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto l'Ufficio per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2001, e la struttura di missione «Ufficio per il programma di Governo», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2003, sono soppressi. Il personale comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i citati uffici, anche in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altre similari, è assegnato, al Dipartimento per il programma di Governo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002

1. All'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, dopo le parole «17) l'ufficio nazionale per il servizio civile;» sono inserite le seguenti «18) il Dipartimento per il programma di Governo».

2. L'art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 33 (Dipartimento per il programma di Governo). — 1. Il Dipartimento per il programma di Governo è la struttura di supporto tecnico-amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali. In particolare il Dipartimento cura il supporto per: l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa; il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attività di supporto del comitato tecnico scientifico di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni. Presso il Dipartimento operano altresì la banca dati e l'osservatorio di cui all'art. 7, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 286.

3. Il Dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di sei servizi.».

Art. 7.

Individuazione del datore di lavoro

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, al Dipartimento per il programma di Governo si applica l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003.

Il presente decreto viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 4

05A00129

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2005.

Acque minerali naturali: sospensione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validità di alcuni decreti di riconoscimento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonché la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;

Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali già riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio produrre al Ministero della salute, entro il termine del 31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004, con il quale è stata sospesa la validità dei decreti di riconoscimento di alcune acque minerali in quanto le relative società non hanno trasmesso la prevista certificazione analitica entro il termine del 31 ottobre 2004;

Preso atto che nell'elenco delle acque minerali di cui al sopracitato decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 non sono state inserite, per mero errore materiale, le seguenti acque minerali naturali:

Fontesana del Pollino di Verbicaro (Cosenza);

Limpida di Feroleto Antico (Catanzaro);

Mitica di Fonni (Nuoro);

Nuova Calena di Riardo (Caserta);

Vitasana di Feroleto Antico (Catanzaro);

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, in considerazione della mancata ricezione dei certificati analitici entro il termine del 31 ottobre 2004, è sospesa, con decorrenza immediata, la validità dei decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali:

Fontesana del Pollino di Verbicaro (Cosenza);

Limpida di Feroleto Antico (Catanzaro);

Mitica di Fonni (Nuoro);

Nuova Calena di Riardo (Caserta);

Vitasana di Feroleto Antico (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alle ditte interessate ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.

Roma, 10 gennaio 2005

Il direttore generale: GRECO

05A00153

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 dicembre 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto che con precedente decreto direttoriale n. 83 del 13 settembre 2004 veniva nominata la dott.ssa Maria Maddalena Miuccio quale liquidatore delle società cooperative Pessano 80, con sede in Roma e PON.SER. con sede in Ardea;

Vista la relazione della dott.ssa M.M. Miuccio consegnata in data 9 dicembre 2004 nella quale si propone lo scioglimento delle società cooperative in narrativa;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

soc. coop.va «Pessano 80», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Aquaro Alfredo in data 20 ottobre 1980 - reg. soc. 702849 - Tribunale di Roma - BUSC 32093;

soc. coop.va «PON.SER.», con sede in Ardea (Roma), costituita per rogito notaio Gamberale Giovanni Carlo in data 5 dicembre 1989 - rep. 53420 - reg. soc. 16145, Tribunale di Roma - BUSC 34755 - c.f. 01483140594.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 14 dicembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

05A00091

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticola 2000» a r.l., in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, nonché la nota ministeriale n. 1459740 del 6 novembre 2002, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies.* In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1992 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «Ortofrutticola 2000» a r.l., con sede in San Pietro Vernotico, posizione n. 2215/259044, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci in data 28 aprile 1992, repertorio n. 14589, registro imprese n. 6974, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00081

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Leonardo Leo» a r.l., in San Vito dei Normanni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato

i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, nonché la nota ministeriale n. 1459740 del 6 novembre 2002, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies.* In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1992 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «Leonardo Leo» a r.l., con sede in San Vito dei Normanni, posizione n. 460/105113, costituita per rogito notaio dott. Pasquale Alessandrini in data 10 gennaio 1968, repertorio n. 30651, registro imprese n. 736, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00082

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa servizi culturali Messapia» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, nonché la nota ministeriale n. 1459740 del 6 novembre 2002, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies.* In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1992 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Servizi Culturali Messapia» a r.l., con sede in Brindisi, posizione n. 1122/174989, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Loiacono in data 18 marzo 1980, repertorio n. 197640, registro imprese n. 2150, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00083

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «San Giacomo» a r.l., in Ostini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies.* In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1986 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «San Giacomo» a r.l., con sede in Ostini, posizione n. 895/157111, costituita per rogito notaio dott. Lucio Visco in data 21 febbraio 1978, repertorio n. 10115, registro imprese n. 1697, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00084

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Rivat» a r.l., in Mesagne.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, visura camerale e verbale ispettivo dell'11 marzo 2000, nonché la nota ministeriale n. 1459740 del 6 novembre 2002, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies.* In particolare dal verbale ispettivo si rileva che la cooperativa costituita il 16 gennaio 1993, non svolge attività dal mese di novembre 1994, dallo stesso verbale si rileva, altresì, che l'attività svolta nel 1994 non risulta registrata negli appositi libri. Pertanto, stante l'impossibilità di procedre al recupero del contributo di ispezione ordinaria rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «Rivat» a r.l., con sede in Mesagne, posizione n. 2271/264607, costituita per rogito notaio dott. Michele Errico in data 16 gennaio 1993, repertorio n. 36449, registro imprese n. 7364, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00085

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Centro servizi polivalenti» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata fin dalla data di costituzione non ha presentato alcun bilancio, pertanto versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies* e constatato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria, lo scrivente avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, rinuncia al contributo notificato a suo tempo e a tutt'oggi non pagato dalla cooperativa in questione

Decreta:

La società cooperativa «Centro servizi polivalenti» a r.l., con sede in Brindisi, posizione n. 2201/257733, costituita per rogito notaio dott. Benedetto Petrachi in data 11 febbraio 1992, repertorio n. 2932, registro imprese n. 6851, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00086

DECRETO 23 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Anni verdi 2000» a r.l., in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di scio-

gliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, nonché la nota ministeriale n. 1459740 del 6 novembre 2002, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1996 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997.

Decreta:

La società cooperativa «Anni verdi 2000» a r.l., con sede in San Pietro Vernotico, posizione n. 2136/251096, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Loiacono in data 10 dicembre 1990, repertorio n. 19046, registro imprese n. 6315, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

05A00087

DECRETO 24 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Aurora società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Bagnoli Irpino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI AVELLINO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto in particolare l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'Autorità di vigilanza provvede allo scioglimento, senza nomina del liquidatore, delle società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito ai Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione datata 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di liquidatori;

Vista la dichiarazione del presidente del consiglio di amministrazione iscritta al protocollo dell'ufficio al n. 27547 del 2 dicembre 2004 dalla quale risulta l'inesistenza di valori immobiliari nonché l'inattività della cooperativa da molti anni;

Visto l'ultimo verbale di revisione dell'anno 2003 nonché la visura della Camera di commercio, industria artigianato di Avellino - Ufficio registro delle imprese;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Decreta:

La società cooperativa «Aurora società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede nel comune di Bagnoli Irpino (Avellino), posizione B.U.S.C. n. 1439,

costituita per rogito notaio dott. R. Forte in data 16 marzo 1983, repertorio n. 16437, codice fiscale n. 01501200644, è sciolta per atto d'Autorità senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Avellino intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 24 dicembre 2004

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

05A00089

DECRETO 29 dicembre 2004.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Mantova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la nota dell'Associazione degli industriali di Mantova, datata 28 dicembre 2004, con la quale viene designata la dott.ssa Filomena Grazia Pangaro, in sostituzione del membro effettivo dott.ssa Federica Barbieri, quale membro in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Decreta:

La dott.ssa Filomena Grazia Pangaro, dell'Associazione degli industriali della provincia di Mantova, è nominata componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro.

Mantova, 29 dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: PALUMBO

05A00088

DECRETO 31 dicembre 2004.

Scioglimento di sette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 2544, comma primo del codice civile, così come modificato dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza nomina di liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Considerato che le società cooperative appresso indicate per due anni consecutivi non hanno depositato i bilanci d'esercizio, né hanno compiuto atti di gestione, né hanno patrimonio da liquidare;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 2004, S.G. n. 169, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) «Società Cooperativa Edilizia L'Amicizia», con sede in Cernobbio (Como), costituita per rogito del notaio Giannotti Corrado in data 22 marzo 1973, registro imprese n. 8442, posizione provinciale n. 1239/124129, codice fiscale n. 80014430138;

2) «Società Cooperativa di Abitazione Primavera a r.l.», con sede in Maslianico (Como), costituita per rogito del notaio Giannotti Corrado in data 9 aprile 1975, registro imprese n. 9426, posizione provinciale n. 1368/138583, codice fiscale n. 80014770137;

3) «Società Cooperativa di Abitazione Coop. Casa Olgiate Comasco a r.l.», con sede in Olgiate Comasco (Como), costituita per rogito del notaio Giannotti Corrado in data 29 novembre 1979, registro imprese n. 12054, posizione provinciale n. 1662/172564, codice fiscale n. 00814910139;

4) «Società Cooperativa Sanity Service 90 a r.l.», con sede in Como, costituita per rogito del notaio Aurucci Antonio in data 14 luglio 1988, registro imprese n. 22927, posizione provinciale n. 2245/235662, codice fiscale n. 01768890137;

5) «Cooperativa A. G. S. - Ausiliari Gestione Sosta a r.l.», con sede in Como, costituita per rogito del notaio Nessi Alberto in data 16 ottobre 1991, registro imprese n. 16203, posizione provinciale n. 2404/256064, codice fiscale n. 01974130138;

6) «Cooperativa Santa Chiara a r.l.», con sede in Corno, costituita per rogito del notaio Ferrario Olga in data 9 dicembre 1991, registro imprese n. 27307, posizione provinciale n. 2414/256541, codice fiscale n. 01982600130;

7) «Planet Life Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Carugo (Como) costituita per rogito del notaio Dello Iacono Salvatore in data 5 marzo 1998, registro società n. 257559, posizione provinciale n. 2647/280981, codice fiscale n. 02377530130.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 31 dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: CAMPI

05A00113

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di dieci società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato, in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro, le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione da registro delle imprese di Biella, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) «Cooperativa Casa Biellese - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede legale a Biella in via Bertodano, n. 10, costituita il 7 febbraio 1983 per rogito notaio dott. Giovanni Mancini, in liquidazione dal 12 dicembre 1985;

2) «Edil Acli Società cooperativa a r.l.», con sede in Masserano, in via Roma, n. 95, costituita il 5 febbraio 1966 per rogito notaio dott. Giovanni Faccio, in liquidazione dal 27 febbraio 1970;

3) «Cooperativa Casa del Popolo - Soc. coop. a r.l.», con sede a Curino in fraz. San Martino, costituita in data 2 luglio 1945, in liquidazione dal 9 aprile 1967;

4) «Soc. Coop. Lavoratori del Ponzone a r.l.», con sede a Trivero, in frazione Ponzone, n. 4, costituita in data 21 dicembre 1949 per rogito notaio dott. Telesforo Celestino Casale, in liquidazione dal 6 agosto 1960;

5) «Cooperativa Dipendenti Bertrand - Società cooperativa a r.l.», con sede a Massazza, costituita in data 6 settembre 1974, in liquidazione dal 16 aprile 1978;

6) «Lucente - Società Cooperativa a r.l.», con sede a Biella in via Costa del Vernato, n. 75, costituita in data 23 luglio 1993 per rogito notaio dott. Raffaello Lavioso, in liquidazione dal 16 aprile 1996;

7) «Cooperativa Antida II a responsabilità limitata», con sede a Biella in via De Gasperi, n. 44, costituita in data 20 marzo 1978 per rogito notaio dott. Caroli, in liquidazione dal 12 maggio 1995;

8) «Dunia Società Cooperativa a r.l.», con sede in Biella in via Lamarmora n. 4, costituita in data 19 marzo 1996 per rogito notaio dott. Biotti, in liquidazione dal 16 ottobre 1997;

9) «Cooperativa Edilizia Ginestra 10 a r.l.», con sede in Biella, Piazza Fiume, n. 4, costituita in data 1º febbraio 1964 per rogito notaio dott. Carlo Tafuri, in liquidazione dal 5 giugno 1967;

10) «Acquedotto di Masserano Società Cooperativa a r.l.», con sede in Masserano, in via Roma, n. 60, costituita in data 23 gennaio 1927 per rogito notaio dott. Bertola, in liquidazione dal 12 maggio 1968.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Biella, 16 dicembre 2004

Il direttore provinciale: CORRENTE

05A00092

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di quattordici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, come riformato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza

di cancellare dal registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1. società «Cooperativa muratori Caselle», con sede legale in Caselle Torinese - via Torino n. 97, costituita il 21 dicembre 1976 per rogito notaio dott. Pavese Giuseppe, in liquidazione dal 15 gennaio 1979;

2. «Cooperativa edilizia Valentino» a r.l., con sede legale in Torino - via del Carmine n. 18, costituita il 22 giugno 1977 per rogito notaio dott. Rosani Emma, in liquidazione dal 3 giugno 1982;

3. società cooperativa «Reparcoop» a r.l., con sede legale in Torino - corso F. Turati n. 11/C, costituita il 24 aprile 1981 per rogito notaio dott. Vosa Vittorio, in liquidazione dal 16 maggio 1983;

4. «Cooperativa Due Leoni - società cooperativa edilizia a r.l.», con sede legale in Torino - via Domodossola n. 46, costituita il 3 maggio 1963 per rogito notaio dott. Tabacchi Pasquale, in liquidazione dal 7 marzo 1966;

5. «Cooperativa costruzione case fra ex-allievi Fiat - cooperativa a r.l.», con sede legale in Torino - via Valfrè n. 4, costituita il 22 settembre 1965 per rogito notaio dott. Tabacchi Pasquale, in liquidazione dal 30 aprile 1974;

6. «Società cooperativa edilizia Astra» a r.l., con sede legale in Torino - via Sacra San Michele n. 45, costituita il 6 aprile 1963 per rogito notaio dott. Insabella Rosario, in liquidazione dal 9 gennaio 1969;

7. «Società cooperativa coltivatori diretti a r.l.», con sede legale in Pancalieri (Torino) - via Vittorio Veneto n. 11, costituita il 13 aprile 1947 per rogito notaio dott. Ragusa Antonino, in liquidazione dal 1956;

8. «Cooperativa edilizia Aldisio Pinerolo» a r.l. - C.E.A.P., con sede legale in Pinerolo - via Des Geneys s.n.c., costituita il 30 aprile 1952 per rogito notaio dott. Pellissone Carlo, in liquidazione dal 4 dicembre 1952;

9. «Edil.Ste.Mi - società cooperativa a r.l.», con sede legale in Torino - corso F. Turati n. 11/C, costituita il 2 febbraio 1982 per rogito notaio dott. Sicignano Mario, in liquidazione dal 6 aprile 1983;

10. società cooperativa «Antonelliana» a r.l., con sede legale in Torino - via Bogino n. 9, costituita il 9 settembre 1975 per rogito notaio dott. Sicignano Mario, in liquidazione dal 3 dicembre 1975.

11. «Cooperativa edilizia Bucaneve a r.l.», con sede legale in Torino - via Barbaroux n. 43, costituita il 16 settembre 1963 per rogito notaio dott. Ghiggia Michele, in liquidazione dal 14 luglio 1965;

12. «Cooperativa edilizia dipendenti RIV - Officine di Villar Perosa» a r.l., con sede legale in Torino - corso Vittorio Emanuele II, n. 39, costituita il 12 gennaio 1963 per rogito notaio dott. Granaglia Andrea, in liquidazione dal 1968;

13. cooperativa edilizia «Miramonti» a r.l., con sede legale in Ivrea - corso Cavour n. 66, costituita il 17 marzo 1962 per rogito notaio dott. Presbitero Francesco, in liquidazione dal 26 maggio 1972;

14. «Cooperativa edilizia Domus a r.l.», con sede legale in Torino - via Bianzè n. 29, costituita l'11 ottobre 1962 per rogito notaio dott. Granaglia Andrea, in liquidazione dal 20 aprile 1967.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 dicembre 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

05A00090

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Società cooperativa Lerici 2000» a r.l., in Lerici.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400,

Visto il decreto legislativo n. 6/2003 (riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), che all'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile ha disposto che: «... entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del commissario liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese»;

Esaminati gli atti d'ufficio e l'aggiornata visura camerale dalla quale risulta che la cooperativa non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone

che la seguente società cooperativa sia cancellata dal registro delle imprese:

«Società cooperativa Lerici 2000 a r.l.», con sede legale in Lerici, via Roma n. 61, costituita il 29 ottobre 1996, rogito notaio dott. Rocco Paolo Infantino, repertorio n. 5024, codice fiscale n. 01024020115, posizione nazionale n. 276702, posizione provinciale n. 1165, ultimo bilancio presentato esercizio 1996.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa Direzione provinciale del lavoro, U. O. cooperazione, Piazzale J.F. Kennedy, 47 - 19100 La Spezia, formale motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale comunicherà al Conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, l'elenco delle società cooperative sopra elencate al fine della cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

La Spezia, 23 dicembre 2004

Il direttore provinciale reggente: MANCINO

05A00112

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 dicembre 2004.

Istituzione di una zona di tutela biologica denominata «Area Tegnue di Porto Falconera», in Caorle.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 e dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

Visto l'art. 98 del Regolamento di esecuzione della predetta legge 14 luglio 1965, n. 963 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 19 giugno 2003, recante Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 che ha previsto l'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica, oltre quelle disciplinate dal decreto ministeriale 16 giugno 1998.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2060, del 2 luglio 2004, con cui viene chiesta a questa Amministrazione l'avvio formale della procedura per l'istituzione di una Z.T.B. nel tratto di mare antistante il comune di Carole (Venezia).

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva locale per la pesca marittima;

Tenuto conto delle finalità dell'istituzione della zona di tutela biologica;

Considerato altresì il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva centrale per la pesca marittima sull'istituzione di ulteriori zone di tutela biologica;

Considerata l'opportunità di incrementare la protezione delle risorse con un'azione sinergica mediante la costituzione di una zona di tutela biologica che, preveda una serie di misure limitative dello sforzo di pesca, tali da conseguire una più efficace azione di protezione delle risorse;

Tenuto conto che nelle zone di tutela biologica la regolamentazione delle attività di pesca, negli attrezzi, nei tempi e nelle modalità può essere gestita in funzione del migliore risultato di protezione ed incremento della risorsa;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, prot. n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita, in via sperimentale, per tre anni, una zona di tutela biologica denominata «Area Tegnue di Porto Falconera» nelle acque marine delimitate dalle seguenti coordinate:

1. lat. 45° 35' 80" - long. 12° 55' 00"

2. lat. 45° 36' 10" - long. 12° 56' 30"

3. lat. 45° 34' 30" - long. 12° 57' 10"

4. lat. 45° 34' 00" - long. 12° 55' 80"

Art. 2.

1. Con successivo provvedimento sarà istituito il Comitato di gestione previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 giugno 2003 indicato in premessa.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al citato art. 7, il Comitato di gestione provvede alla individuazione dei sistemi di pesca da limitare o interdire in funzione della tutela delle risorse biologiche dell'area.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2004

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

05A00132

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 24 dicembre 2004.

Modifica del comma 6 dell'articolo 26-*bis* del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 1º dicembre 2004 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato l'art. 26-*bis* del Regolamento interno, aggiungendo il comma 7;

Decreta:

Dopo il comma 6 dell'art. 26-*bis* del Regolamento interno è inserito il comma 7 formulato come segue:

«7. Nei casi in cui il rigetto della proposta definisca la pratica e non siano state presentate proposte alternative, la motivazione della delibera sarà redatta da un componente designato dal Consiglio immediatamente dopo la votazione e dovrà essere depositata, entro trenta giorni, presso la Segreteria Generale del Consiglio. La approvazione avverrà con le forme ed i modi di cui all'art. 44 comma 4 del Regolamento interno.»

Roma, 24 dicembre 2004

CIAMPI

Il Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura
FERRANTI

05A00130

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 4 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico ed Ufficio bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 8692 del 7 dicembre 2004 con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza in data 30 novembre 2004;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - prot. n. 1734 del 30 novembre 2004 che ha comunicato la chiusura del CED della DTT;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed Ufficio bollo di Potenza è accertato per il giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 4 gennaio 2005

Il direttore regionale: CARLETTA

05A00155

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici provinciali di Treviso, Montebelluna, Venezia 2, Belluno, Schio, Verona 2 e Soave.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge citate in nota;

Dispone:

È accertato per il giorno 30 novembre 2004 il mancato funzionamento degli Uffici dell'Agenzia delle entrate aventi sede nelle città di Treviso, Montebelluna, Venezia 2, Belluno, Schio, Verona 2 e Soave.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che il giorno 30 novembre 2004 gli sportelli degli Uffici di Treviso, Montebelluna, Venezia 2, Belluno, Schio, Verona 2 e Soave dell'Agenzia delle entrate sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 dicembre 2004

Il direttore regionale: MICELI

05A00154

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate

Dispone:

È accertata la chiusura dell'Ufficio dell'A.C.I. di Aosta - Pubblico registro automobilistico, il 30 novembre 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Aosta, con nota del 1º dicembre 2004, n. 1514/pra, ha comunicato che a causa dello sciopero organizzato nella giornata del 30 novembre 2004 sono state eseguite le sole formalità PRA e non quelle da effettuare obbligatoriamente con le procedure STA (ex 358/200). Tale situazione ha comportato l'impossibilità di ricevere tutte le pratiche nei termini previsti dalla normativa vigente.

La Procura generale della Repubblica di Torino, con apposita nota prot. n. 8403/APC/04 del 7 dicembre 2004, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Il Garante del contribuente, con nota n. 215/2004 del 15 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrare (articoli 4 e 7, comma 1).

Aosta, 17 dicembre 2004

Il direttore regionale: MOLÈ

05A00156

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

CIRCOLARE 30 dicembre 2004, n. **90.**

Iscrizione nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2005/2006.

Ai direttori generali degli uffici scolastici regionali

Ai presidenti delle regioni

Ai sindaci dei comuni

Al sovrintendente scolastico per la provincia di Trento

Al sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana - Bolzano

All'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca - Bolzano

All'intendente scolastico per la scuola delle località ladine - Bolzano

Al sovrintendente scolastico per la regione Valle d'Aosta - Aosta

Ai centri servizi amministrativi

e p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo

Come si è avuto modo più volte di precisare, le iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado non consistono in un adempimento di carattere meramente burocratico, ma configurano un procedimento complesso e articolato che vede impegnati e coinvolti, in uno sforzo comune e partecipato, una molteplicità di soggetti, istituzioni, livelli operativi, espressioni rappresentative di interessi diffusi delle diverse realtà territoriali.

In particolare l'incombenza in questione oltre ad impegnare direttamente le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e territoriali, chiama in causa in maniera significativa il ruolo degli Enti locali, titolari, a norma delle vigenti disposizioni, di una molteplicità di attribuzioni quali la messa a disposizione di locali e dotazioni, l'erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, ecc. Tali attribuzioni, com'è noto, si sono nel tempo arricchite e ampliate in dipendenza di un sempre più accentuato decentramento di funzioni e di compiti e dell'assunzione di nuove e qualificate competenze, conseguenti all'attuazione del principio di sussidiarietà, regolato dalla legge n. 59/1997 e dal decreto legislativo n. 112/1998 e legate alle esigenze e alle vocazioni dei rispettivi territori. Valga, solo a titolo esemplificativo, il riferimento agli accresciuti compiti dei comuni connessi all'attuazione degli anticipi ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003.

Nell'ottica sopra accennata meritano, poi, specifica menzione i compiti delle regioni conseguenti all'Accordo del 19 giugno 2003 e ai Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali finalizzati all'attivazione, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa, di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Per le famiglie e gli alunni le iscrizioni non solo costituiscono una importante occasione di incontro, di interazione e di collaborazione con il sistema scolastico, ma si traducono anche in scelte di opportunità educative e formative destinate a produrre effetti rilevanti sia in ambito scolastico che nel prosieguo degli studi e ai fini delle ulteriori scelte di vita e professionali.

L'istituto delle iscrizioni ha assunto crescente importanza nella attuale fase di transizione dal pregresso al nuovo ordinamento scolastico e formativo, nella quale spesso concorrono e coesistono, accanto ad assetti e profili consolidati, nuovi modelli didattici ed organizzativi.

In relazione a quanto precede, si rivela indispensabile che le scelte delle famiglie e degli alunni siano sostenute e guidate da una puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento da parte degli uffici scolastici, delle scuole e di quanti, direttamente o indirettamente, sono investiti di compiti e di responsabilità connessi alla delicata materia.

Per altro verso, il complesso delle attività e delle procedure attraverso le quali si concretizzano le iscrizioni, è propedeutico al regolare assetto e funzionamento del sistema scolastico, costituendo la premessa di tutta una serie di fasi e di operazioni volte a definire le consistenze delle platee scolastiche, l'entità delle dotazioni organiche, la mobilità e le posizioni di servizio del personale; adempimenti, questi, dai quali dipende, com'è noto, il regolare avvio dell'anno scolastico.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, per il prossimo anno scolastico, è fissato al 25 gennaio 2005.

Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si reputa opportuno fornire le seguenti istruzioni ed indicazioni.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Tenuto conto della notevole rilevanza educativa e sociale della scuola dell'infanzia e al fine di poter corrispondere alle crescenti richieste delle famiglie, questa Amministrazione già da tempo sta operando in fun-

zione della generalizzazione del relativo servizio, mediante graduali incrementi della dotazione di organico, volti alla eliminazione delle liste di attesa e all'attivazione degli anticipi secondo le previsioni di cui alla legge di riforma n. 53/2003 e al decreto legislativo n. 59/2004.

Anticipi.

L'art. 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, prevede che le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento possono essere iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia. Tale istituto normativo, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della legge n. 53/2003, può trovare attuazione in maniera graduale e attraverso soluzioni di carattere sperimentale, in relazione «alla disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei comuni secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità.».

Com'è noto, per l'anno scolastico 2004-2005, nonostante il rilevante numero di richieste, è stato possibile dare attuazione all'istituto degli anticipi soltanto in maniera parziale e limitata, per l'assenza di talune condizioni di fattibilità individuate dalla circolare n. 2 del 13 gennaio 2004.

Per l'anno scolastico 2005-2006, nel presupposto che possano essere superati gli impedimenti che sinora sono stati frapposti alla concreta attivazione degli anticipi, i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2006 potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata, nei limiti e alle condizioni di cui alla citata circolare n. 2/2004 e che, ad ogni buon conto, di seguito si richiamano:

esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;

disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;

assenso del comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.

Per le bambine e i bambini nei cui confronti non potrà darsi esito positivo alla domanda di ammissione, saranno compilate liste di attesa secondo i criteri fin qui adottati in ciascun contesto locale.

Sarà comunque cura dei direttori generali regionali acquisire tutti i dati inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte, allo scopo di consentire a questa Amministrazione una consapevole e programmata ricognizione finalizzata al graduale accoglimento delle richieste stesse.

È appena il caso di ribadire che, rispetto ai posti disponibili, coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2005 hanno precedenza nella ammissione alla frequenza.

Orari di funzionamento.

Per completezza di quadro espositivo si evidenzia che, ai sensi del citato decreto legislativo n. 59/2004, gli orari annuali di funzionamento sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore. All'atto dell'iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per i citati orari di funzionamento, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.

Di tali opzioni si terrà conto per la determinazione delle consistenze di organico relative all'anno 2005/2006.

SCUOLA PRIMARIA

Anticipi.

L'art. 2, comma 1, lettera *f)* della legge 28 marzo 2003, n. 53, ha stabilito che «alla scuola primaria si iscrivono le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto» di ciascun anno. Nel contempo è stata riconosciuta alle famiglie la facoltà di iscrivere «anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno di riferimento»; tale facoltà, per l'anno scolastico in corso, è stata limitata al compimento dei sei anni di età entro il 28 febbraio.

L'art. 13 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nel fissare, per l'anno scolastico 2003-2004, al 28 febbraio il termine utile per l'ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria, ha sancito, altresì, che «per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dall'art. 6, comma 2.» (30 aprile).

Per il prossimo anno scolastico, tenuto conto delle risorse disponibili e nel rispetto del principio di gradualità, il termine per il compimento dell'età di ammissione anticipata alla prima classe della scuola primaria è fissato, come da decreto ministeriale, al 31 marzo 2006 e riguarda, pertanto, tutte le bambine e i bambini nati entro il 31 marzo 2000.

Si sottolinea che l'istanza d'iscrizione anticipata alla prima classe della scuola primaria costituisce un diritto delle famiglie, al cui esercizio consegue l'obbligo di accoglimento da parte delle scuole.

Orari di funzionamento.

Come è noto, dal corrente anno sono in vigore, per l'intero percorso della scuola primaria, gli assetti ordinamentali previsti dalla riforma, articolati su:

una quota oraria annuale obbligatoria delle lezioni di 891 ore (comma 1, art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore;

una ulteriore quota di 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo art. 7), corrispondenti ad una media settimanale di tre ore e destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.

Tale monte ore va aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato art. 7, al tempo eventualmente riservato alla mensa (nel limite massimo di 330 ore annue, corrispondente ad una media settimanale di 10 ore), concorrente anch'esso alla determinazione dell'organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata l'assistenza del personale docente.

Le famiglie, all'atto delle iscrizioni, possono determinarsi per la scelta del solo orario obbligatorio o dell'orario obbligatorio integrato con quello facoltativo e opzionale, nonché del tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.

Attività facoltative e opzionali.

Si rammenta che l'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che, a sostegno della personalizzazione dei piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzino, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, attività facoltative opzionali e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie da formulare all'atto dell'iscrizione.

In un'ottica di coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa di istituto, secondo una logica di progressivo ampliamento e di arricchimento finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio e per agevolare le richieste delle famiglie, si raccomanda alle istituzioni scolastiche interessate di presentare alle famiglie, in occasione delle iscrizioni e secondo modalità rimesse alla propria autonoma determinazione, il repertorio degli insegnamenti e delle attività opzionali predisposte dalle stesse istituzioni per il prossimo anno scolastico, sulla base delle risorse professionali disponibili.

Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta delle attività e degli insegnamenti offerti dalla scuola entro il limite delle 99 ore annue.

Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria di I grado, interessata, come è noto, in maniera graduale all'attuazione della riforma, nel prossimo anno scolastico vedrà coinvolte, oltre alle prime classi che già nel corrente anno stanno applicando i nuovi assetti educativi e didattici, anche le seconde classi; le terze classi, invece, completeranno il corso in base al previgente ordinamento.

Orari di funzionamento.

Il citato decreto legislativo n. 59/2004 prevede un orario di funzionamento obbligatorio annuale di 891 ore (comma 1, art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una media settimanale di 27 ore e ad ulteriori 198 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo art. 10), corrispondenti ad una media settimanale di sei ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.

A tale monte ore di insegnamenti e attività didattiche può essere aggiunto, ai sensi del comma 4 del citato art. 10, un ulteriore tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa per un massimo di 231 ore annue corrispondente ad una media settimanale di 7 ore.

Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di I grado, pertanto, potranno all'atto dell'iscrizione, esprimere le loro scelte tra l'orario annuale obbligatorio delle lezioni e l'orario articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.

Per l'anno scolastico 2005/2006, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 59/2004, restano confermati, per tutte le classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni. Ne consegue che gli organici verranno determinati secondo la pregressa normativa e sulla base delle indicazioni ed istruzioni che verranno diramate a parte.

Attività facoltative e opzionali.

L'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004, nel prevedere che, a sostegno della personalizzazione dei piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzino, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, in ordine alle quali le famiglie esercitano facoltà di scelta, dispone che le predette richieste, da parte delle famiglie stesse, siano formulate all'atto dell'iscrizione.

Sarà cura, pertanto, delle istituzioni scolastiche interessate, in una logica di ampliamento e di arricchimento dell'offerta formativa finalizzata alla personaliz-

zazione dei piani di studio, presentare alle famiglie, secondo modalità rimesse alla propria autonoma determinazione, il repertorio degli insegnamenti e delle attività opzionali che l'istituzione medesima, sulla base delle risorse professionali disponibili, avrà predisposto per il prossimo anno scolastico.

Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta tra le varie opportunità offerte dalla scuola, entro il limite delle 198 ore annue, esprimendo opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività presentate.

Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

Specifica menzione merita l'insegnamento dello strumento musicale per il quale si richiamano e si confermano le disposizioni contenute nelle circolari n. 29 del 5 marzo 2004 e n. 37 del 24 marzo 2004.

ISTITUTI COMPRENSIVI

Si conferma, come per gli anni precedenti, che, nell'ambito degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.

L'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie intendono far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria.

In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado dovranno essere indirizzate al dirigente scolastico della scuola prescelta e presentate per il tramite di quello della scuola primaria di provenienza che, dal canto suo, provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 25 gennaio 2005, alla istituzione scolastica interessata.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'istruzione secondaria di II grado non è ancora coinvolta in forma organica e ordinamentale nei processi di riforma indotti dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, ed è attualmente interessata da misure e da interventi preparatori e anticipatori dell'innovazione.

Gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, presenteranno le domande di iscrizione alla prima classe, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto secondario di II grado prescelto, tramite il dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il quale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 25 gennaio 2005, provvederà a trasmetterle alle scuole di destinazione.

I dirigenti scolastici di queste ultime scuole terranno in particolare evidenza le domande di iscrizione come sopra pervenute, al fine di verificare il reale assolvimento del diritto-dovere da parte degli interessati e di attivare tutti gli interventi di sensibilizzazione che dovessero essere necessari.

Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria superiore, anche via Internet, secondo le medesime procedure già adottate nell'anno decorso.

Anche per il prossimo anno scolastico è prevista la possibilità, per gli studenti che concludono la scuola secondaria di I grado, di accedere a corsi di formazione professionale, in attuazione dell'Accordo-quadro, stipulato in data 19 giugno 2003 tra questo Ministero, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, al quale hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.

In proposito è opportuno ricordare che le intese sottoscritte con le regioni prevedono percorsi formativi di durata triennale, differenziati nei diversi contesti territoriali, sicché le famiglie, per esercitare consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle offerte emergenti dai protocolli sottoscritti a livello regionale.

I titoli e le qualifiche rilasciati dalle regioni al termine del triennio saranno utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi formativi, che, per quanto riguarda le competenze relative alle aree dei linguaggi, tecnologica, scientifica e storico-socio-economica, sono già stati definiti con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 15 gennaio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004).

Si ribadisce la necessità di effettuare un'attenta ricognizione delle scelte espresse dagli studenti al termine del percorso di studi della scuola secondaria di I grado; ricognizione da porre in essere a cura dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti stessi, anche al fine di individuare eventuali defezioni e di promuovere tutte le iniziative idonee ad assicurare il prosieguo nell'istruzione o nella formazione professionale, o nel sistema istruzione-formazione professionale, sino al diciottesimo anno di etá o fino al conseguimento di una qualifica professionale.

Pertanto, entro quindici giorni dal termine fissato per le iscrizioni, le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di I grado rileveranno le scelte effettuate da

tutti gli studenti per il successivo anno scolastico, nonché i nominativi di coloro che non avranno effettuato alcuna scelta.

Tale incombenza dovrà essere assolta anche nei confronti di coloro che hanno presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni. La rilevazione sarà effettuata mediante procedure automatizzate con l'uso di specifica modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione dalla direzione generale per i sistemi informatici del M.I.U.R., secondo le procedure e le modalità già adottate negli ultimi due anni. Al riguardo si fa riserva di impartire specifiche istruzioni.

Gli uffici scolastici regionali prenderanno opportuni accordi con le regioni per procedere all'implementazione e all'adeguamento delle anagrafi dei giovani destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.

Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i direttori generali regionali e i dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.

ISTRUZIONE PARENTALE

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato, secondo quanto previsto dall'art. 111 del decreto legislativo n. 297/1994, debbono rilasciare al dirigente scolastico della scuola interessata apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.

Tale dichiarazione si intende riferita anche al caso di iscrizione alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.

Per quanto attiene all'esame di idoneità, si richiamano le disposizioni emanate con la recente circolare ministeriale n. 85 del 3 dicembre 2004, con la quale si rimette alla autonoma determinazione di ciascuna istituzione scolastica la competenza nel fissare il termine di presentazione delle domande per sostenere tale esame, nonché quello dello svolgimento delle prove.

CORSI PER ADULTI

Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2005. Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.

La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei termini previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia, in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso l'adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2005 e, comunque, non oltre quella del 31 agosto 2005.

I direttori generali degli uffici scolastici regionali sono invitati ad adottare ogni utile iniziativa al fine di dare la massima pubblicità ai termini come sopra indicati.

MODULISTICA E ISCRIZIONE ON-LINE

Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, nonché concernenti la scelta delle diverse opportunità formative.

La modulistica comprende:

1. Modulo unico di domanda valido per tutte le iscrizioni;

2. Mod. A per la scelta delle opportunità formative nella scuola dell'infanzia;

3. Mod. Bl per la scelta delle opportunità formative nella scuola primaria;

4. Mod. B2 per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di I grado;

5. Mod. C per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di II grado;

6. Mod. D per avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

7. Mod. E integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.

Si conferma anche per l'anno in corso la possibilità di iscrizione on-line da parte degli alunni che si iscrivono alla prima classe di istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative a tale procedura vengono fornite direttamente sul sito di questo Ministero (www.istruzione.it).

Roma, 30 dicembre 2004

Il Capo dipartimento per l'istruzione: CAPO

ALLEGATO

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Dirigente scolastico del ____
(Denominazione dell'istituzione scolastica)

_l_ sottoscritt_ ______________________________ in qualità di ☐ padre ☐ madre ☐ tutore
(cognome e nome)

CHIEDE

l'iscrizione dell'alunn_ ______________________________________
(cognome e nome)

alla sezione/classe ________________________ di codesta scuola, per l'anno scolastico 2005/2006.

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa e consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che:

L'alunn_ ______________________________ ______________________________
(cognome e nome) (codice fiscale)

- è nat_ a ______________________________________ il ____________________

- è cittadino ☐ italiano ☐ altro (indicare quale) ____________________________

- è residente a ______________________________________ (prov.) ______________

Via/piazza ______________________________ n. ______ tel. ________ ______________

- proviene dalla scuola ______________________________________ classe ____________

- ha studiato la seguente lingua straniera nella scuola di provenienza ____________________

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie ☐ si ☐ no

La propria famiglia, oltre all'alunno, è composta da:

1. ____________________ ______________________________ ______________
2. ____________________ ______________________________ ______________
3. ____________________ ______________________________ ______________
4. ____________________ ______________________________ ______________
5. ____________________ ______________________________ ______________

(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)

Il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro ________________ (*dichiarazione da rilasciare solo se ricorrano le condizioni per usufruire dell'esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste*).

Data ______________________

____
Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968 ,127/1997, 131/1998) da apporre al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996, n. 675 "Tutela della privacy" – art. 27).

Data ________________ firma ______________________________

Allegato **Mod. A**
Scelta opportunità formative

SCUOLA DELL'INFANZIA

Bambina/o ____

Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola,

chiede

che la bambina/o venga ammessa alla frequenza secondo il seguente orario giornaliero:

☐ per l'intera giornata

☐ per la sola attività antimeridiana

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (*riferita a coloro che compiono il terzo anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 28 febbraio 2006*):

☐ si ☐ no

Il sottoscritto, nel richiedere l'ammissione anticipata alla scuola dell'infanzia, è consapevole che l'accoglimento dell'istanza è subordinato alla disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine/i non anticipatarie, all'esaurimento di eventuali liste di attesa.

data ____________________

firma ________________________________

Allegato **Mod. B1**
Scelta opportunità formative

SCUOLA PRIMARIA

Alunno/a ____

Il sottoscritto, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste

chiede

— la frequenza dell'alunno/a alle seguenti attività/insegnamenti tra quelle offerte e organizzate dalla scuola, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004:

☐ ____

☐ ____

☐ ____

È consapevole dell'obbligo della frequenza delle suddette attività/insegnamenti, da ricomprendere nell'orario aggiuntivo massimo di 99 ore annue, corrispondente a 3 ore settimanali.

— la partecipazione, se istituite, alle attività di mensa e dopo mensa

☐ si ☐ no

Richiesta di ammissione alla frequenza anticipata (*riferita a coloro che compiono il 6° anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2006*):

☐ si ☐ no

data __________________

firma ______________________________

Allegato **Mod. B2**
Scelta opportunità formative

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Alunno/a ______________________________

Il sottoscritto, tenuto conto delle opportunità educative offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste

chiede

— la frequenza dell'alunno/a alle seguenti attività/insegnamenti tra quelle offerte e organizzate dalla scuola, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004:

☐ ______________________________

☐ ______________________________

☐ ______________________________

☐ ______________________________

☐ ______________________________

☐ ______________________________

È consapevole dell'obbligo della frequenza delle suddette attività/insegnamenti, da ricomprendere nell'orario aggiuntivo massimo di 198 ore annue, corrispondente a 6 ore settimanali.

— la partecipazione, se istituite, alle attività di mensa e dopo mensa

☐ si ☐ no

data ______________

firma ______________

Allegato **Mod. C**
Scelta opportunità formative

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Alunno/a ____

Il sottoscritto, tenuto conto delle opportunità offerte dalla scuola e fatte salve eventuali condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste

chiede

l'assegnazione del proprio figlio/a, in ordine preferenziale, a classi con la organizzazione e caratteristica di seguito indicate:

Indirizzi: 1) ____

2) ____

3) ____

Sperimentazione: 1) ____

2) ____

3) ____

Lingua straniera: 1) ____

2) ____

3) ____

Altre offerte formative: 1) ____

Qualora la presente richiesta non possa essere accolta per insufficiente disponibilità di posti, il sottoscritto indica, in ordine di preferenza, i seguenti istituti (o indirizzi) ai quali desidera che il proprio figlio venga subordinatamente ammesso:

1) ____

2) ____

3) ____

data ______________________

firma del genitore ____________________________

Allegato **Mod. D**

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2005/2006

Alunno ______________________________

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ☐

Scelta di **non** avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica ☐

Firma: ______________________________

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e sec. di I grado
Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)
(*Cancellare la voce che non si utilizza*)

data ______________

Scuola ______________________________

Classe ____________ Sezione ______

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

"*La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.*
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione"

Allegato **Mod. E**

Modulo integrativo per le scelte da parte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2005-2006

Alunno ____

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica:
(*la scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)*

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE ☐

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ☐

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE ☐

D) USCITA DALLA SCUOLA ☐

Firma: ______________________________________

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario superiore)

(*Cancellare la voce che non si utilizza)*

____

Controfirma del genitore dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 / 1991.

Data ____________________________

05A00131

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 gennaio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3224
Yen giapponese	138,09
Corona danese	7,4396
Lira Sterlina	0,70485
Corona svedese	9,0373
Franco svizzero	1,5528
Corona islandese	83,24
Corona norvegese	8,2835
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5806
Corona ceca	30,429
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,17
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Lira maltese	0,4332
Zloty polacco	4,1204
Leu romeno	38666
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	38,625
Lira turca	1,8329
Dollaro australiano	1,7354
Dollaro canadese	1,6269
Dollaro di Hong Kong	10,3010
Dollaro neozelandese	1,8855
Dollaro di Singapore	2,1961
Won sudcoreano	1387,96
Rand sudafricano	7,7314

Cambi del giorno 6 gennaio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3183
Yen giapponese	138,30
Corona danese	7,4400
Lira Sterlina	0,70390
Corona svedese	9,0339
Franco svizzero	1,5498
Corona islandese	83,15
Corona norvegese	8,2535
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5804
Corona ceca	30,438
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,93
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6970
Lira maltese	0,4330
Zloty polacco	4,1192
Leu romeno	38775
Tallero sloveno	239,78
Corona slovacca	38,620
Lira turca	1,8450
Dollaro australiano	1,7319
Dollaro canadese	1,6224
Dollaro di Hong Kong	10,2754
Dollaro neozelandese	1,8909
Dollaro di Singapore	2,1766
Won sudcoreano	1395,95
Rand sudafricano	8,0519

Cambi del giorno 7 gennaio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3200
Yen giapponese	138,06
Corona danese	7,4399
Lira Sterlina	0,70280
Corona svedese	9,0298
Franco svizzero	1,5488
Corona islandese	83,36
Corona norvegese	8,2210
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5807
Corona ceca	30,303
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Lira maltese	0,4329
Zloty polacco	4,0912
Leu romeno	39003
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	38,608
Lira turca	1,8250
Dollaro australiano	1,7301
Dollaro canadese	1,6226
Dollaro di Hong Kong	10,2822
Dollaro neozelandese	1,8811
Dollaro di Singapore	2,1721
Won sudcoreano	1387,58
Rand sudafricano	8,0036

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A00220-00221-00222

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di alcune società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'Autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

società cooperativa: «C.RI.SI.S.» a r.l. con sede legale in Ostuni Corso Umberto I, 36, costituita per rogito notaio dott. Michele Carrabba di Ostuni in data 1º febbraio 1994, repertorio n. 2113, posizione n. 2292/267402, codice fiscale 01570140747 - in liquidazione dal 31 dicembre 1998 - liquidatore: sig. Francioso Luigi, via Urbano Rattizzi, 22/1 - 72017 Ostuni;

società cooperativa: «CO.CRI.TO.» a r.l. con sede legale in Torre Santa Susanna, via Silvio Pellico, 21, costituita per rogito notaio dott. Francesco Rinaldi di Francavilla Fontana in data 30 ottobre 1992, repertorio n. 265, posizione n. 2229/260922, codice fiscale 01516540745 - in liquidazione dal 14 novembre 1996 - liquidatore: sig. Morleo Alberto, via Silvio Pellico, 21 - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «La Flora.» a r.l. con sede legale in Mesagne, via Resta, 1, costituita per rogito notaio dott. Roberto Nicoletta di Mesagne in data 14 febbraio 1980, repertorio n. 62057, posizione n. 1100/173820, codice fiscale 00607160744 - in liquidazione dal 10 febbraio 1988 - liquidatore: sig. Galiano Giuseppe, via Torre Santa Susanna, 5 - 72023 Mesagne;

società cooperativa: «Agri-Verde» a r.l. con sede legale in Torre Santa Susanna, via Piave, 1, costituita per rogito notaio dott. Stefano Boccieri di Torre Santa Susanna in data 18.3.1991, repertorio n. 2321, posizione n. 2158/252812, codice fiscale 01475840748 - in liquidazione dal 19 novembre 1996 - liquidatore: sig. Diviggiano Vincenzo, via M. di Belfiore, 53 - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «Palmarini» a r.l. con sede legale in Brindisi, via Appia, 36, costituita per rogito notaio dott. Corrado Scorsanelli di Brindisi in data 7 novembre 1980, repertorio n. 261856, posizione n. 1179/183541, codice fiscale 00631570744 - in liquidazione dal 7 maggio 1999 - liquidatore: sig. Frascaro Eupremio, via S. Luigi IX, 23 - 72100 Brindisi;

società cooperativa: «Ortocoop» a r.l. con sede legale in Erchie, via Grassi, 62, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Loiacono di Brindisi in data 15 ottobre 1996, repertorio n. 177639, posizione n. 757/142404, in liquidazione dal 15 ottobre 1996 - liquidatore: sig. Andrisano Marisa, via S. Croce, 81 - 72020 Erchi;

società cooperativa: «Agri-Tecnica» a r.l. con sede legale in Torre Santa Susanna, via San Pancrazio, 12, costituita per rogito notaio dott. Gaetano Pennetta di Latiano in data 14 ottobre 1996, repertorio n. 89151, posizione n. 1733/222756, codice fiscale 01322620749 - in liquidazione dal 25 novembre 1996 - liquidatore: sig. Corvaglia Anna, via Dei Mille, 9 - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «G.I.Edil» a r.l. con sede legale in Francavilla Fontana, via Gorizia, 103, costituita per rogito notaio dott. Maria Tateo di Francavilla Fontana in data 20 febbraio 1995, repertorio n. 9682, posizione n. 2315/270161, codice fiscale 01666270747 - in liquidazione dal 22 gennaio 1999 - liquidatore: sig. Giumentaro Vincenzo, via S. Giovanni, 24 - 72021 Francavilla Fontana;

società cooperativa: «Agricola Mesagnese» a r.l. con sede legale in Mesagne, Piazza Garibaldi, 8, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso di Brindisi in data 21 febbraio 1984, repertorio n. 17134, posizione n. 1445/203250, codice fiscale 01210270748 - in liquidazione dal 23 febbraio 1987 - liquidatore: sig. Panico Luigi, via Galvani, C/1 - 72023 Mesagne;

società cooperativa: «Salvatore Morelli» a r.l. con sede legale in Carovigno, via E. Fermi, 13, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Grosso di Fasano in data 30 marzo 1987, repertorio n. 5403, posizione n. 1821/226771, codice fiscale 01348450741 - in liquidazione dal 2 dicembre 1992 - liquidatore: sig. Lanzillotti Giuseppe, Corso Umberto I, 183 - 72012 Carovigno;

società cooperativa: «Monteverde» a r.l. con sede legale in Villa Castelli Corso Vittorio Emanuele, 30, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso di Brindisi in data 29 dicembre 1987 repertorio n. 24040, posizione n. 1881/231808, codice fiscale 01376350748 - in liquidazione dal 1º giugno 1993 - liquidatore: sig. Massa Giovanni, via Roma, 33 - 72024 Oria;

società cooperativa: «Iniziativa Casa 88» a r.l. con sede legale in San Michele Salentino via Napoli, 28, costituita per rogito notaio dott. Antonio Carpentieri di Carovigno in data 22 ottobre 1987, repertorio n. 8455, posizione n. 1917/234362, codice fiscale 01367440748 - in liquidazione dal 1º marzo 1995 - liquidatore: sig. Barletta Arcangelo, via Galvani, 6 - 72018 San Michele Salentino;

società cooperativa: «AGRI-COMM -Agricola di commercializzazione» a r.l. con sede legale in Brindisi, via Dalmazia, 21/A, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Miglietta di Brindisi in data 19 gennaio 1989, repertorio n. 19701, posizione n. 2118/249745, codice fiscale 01420680744 - in liquidazione dal 6 febbraio 1992 - liquidatore: sig. Dattesi Antonio, via Bezzecca, 8 - 72100 Brindisi;

società cooperativa: «Cooperativa di lavoro fra lavoratori carico e scarico nel pubblico mercato centrale di Brindisi» a r.l. con sede legale in Brindisi, via C. Braico, 21, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Forleo di Oria in data 23 gennaio 1953, repertorio n. 1432, posizione n. 57/51372, codice fiscale 00066870742 - in liquidazione dal 9 giugno 1998 - liquidatore: sig. Oliva Vittorio, via Fra Giacomo, 11 - 72019 San Vito dei Normanni;

società cooperativa: «M.A.R.A.» a r.l. con sede legale in Oria, via G. De Marzo, 52 costituita per rogito notaio dott. Aldo Gargano di Manduria in data 14 gennaio 1986, repertorio n. 4633, posizione n. 1637/216585, codice fiscale 01297420745 - in liquidazione dal 27 marzo 1995 - liquidatore: sig. De Tommaso Giovanni, via M. Pagano, 16 - 72024 Oria;

società cooperativa: «La Nuova» a r.l. con sede legale in San Pancrazio Salentino Via Fontana, 27, costituita per rogito notaio dott. Aldo Perrone di Lecce in data 29 gennaio 1986, rep. n. 5325, posizione n. 1660/217673, codice fiscale 01305810747 - in liquidazione dal 17 ottobre 1990 - liquidatore: sig. Diviggiano Salvatore, via Ellera, 16 - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «C.L.C. Cooperativa lavoratori delle costruzioni» a r.l. con sede legale in Mesagne, via Carmine, 19, costituita per rogito notaio dott. Lavinia Vacca di Mesagne in data 21 marzo 1981, repertorio n. 362, posizione n. 1207/182628, codice fiscale 00641370747 - in liquidazione dal 30 ottobre 1981 - liquidatori: signori Netti Donato, via Dalmazia, 9 - 72023 Mesagne; Oliva Atonia, via Tevere, 4-6 72023 - Mesagne; Pacciolla Vincenzo, via Torre Santa Susanna, n. 55 - 72023 Mesagne;

società cooperativa: «Cooperativa Papillon» a r.l. con sede legale in San Vito dei Normanni, Piazza Carducci, 28, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ambrosi di Brindisi in data 18 aprile 1997, repertorio n. 4463, posizione n. 2397/278205, codice fiscale 01762180741 - in liquidazione dal 16 aprile 1999 - liquidatore: sig. Gemma Roberto, via Cimarosa, 9 - 72019 San Vito dei Normanni;

società cooperativa: «17 Dicembre» a r.l. con sede legale in Brindisi, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Travaglini di Brindisi in data 2 febbraio 1966 repertorio n. 59948, posizione n. 225/96689, in liquidazione dal 26 novembre 1976 - liquidatore: sig. Spezzano Eugenio, via Grandi, 24 - 72100 Brindisi;

società cooperativa: «Scuola centrale servizi tributari» a r.l. con sede legale in Mesagne, costituita per rogito notaio dott. Michele Errico di Brindisi in data 21 febbraio 1989 repertorio n. 5757, posizione n. 1993/240827, codice fiscale 01424790747 - in liquidazione dal 29 aprile 1994 - liquidatore: sig. De Francesco Elio, via Latiano, 15 - 72023 Mesagne;

società cooperativa: «L'Amicizia» a r.l. con sede legale in Francavilla Fontana, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso di Brindisi in data 5 marzo 1981 repertorio n. 13138, posizione n. 1197/181991, codice fiscale 00642170740 - in liquidazione dal 10 ottobre 1994 - liquidatore: sig. De Franco Antonio Contrada Stodaro - 72021 Francavilla Fontana;

società cooperativa: «Tessil Acli» a r.l. con sede legale in Villa Castelli, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Loiacono di Brindisi in data 5 novembre 1979 repertorio n. 195634, posizione n. 1058/171709, codice fiscale 00266260744 - in liquidazione dal 25 ottobre 1988 - liquidatore: sig. Miccoli Luigi, via Toti - 72029 Villa Castelli;

società cooperativa: «Sirio» a r.l. con sede legale in Francavilla Fontana, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso di Brindisi in data 9 maggio 1988 repertorio n. 59, posizione n. 1937/235642, codice fiscale 01394030744 - in liquidazione dal 30 marzo 1993 - liquidatore: sig. Massa Giovanni, via Roma, 33 - 72024 Oria;

società cooperativa: «Villa Europa» a r.l. con sede legale in Francavilla Fontana, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Raiola di Francavilla Fontana in data 24 gennaio 1989 repertorio n. 1427, posizione n. 1996/241094, codice fiscale 01421910744 - in liquidazione dal 22 dicembre 1992 - liquidatore: sig. Martina Antonio, via Ugo Lamalfa lotto 9 - 72021 Francavilla Fontana;

società cooperativa: «Nuovo Avvenire» a r.l. con sede legale in Mesagne, costituita per rogito notaio dott. Stefano Boccieri di Torre Santa Susanna in data 27 novembre 1995 repertorio n. 11976, posizione n. 2334/272795, codice fiscale 01698920749 - in liquidazione dal 21 luglio 1998 - liquidatore: sig. Giannotta Nicola, via Moncenisio, 35 - 72023 Mesagne;

società cooperativa: «Unione Turistica» a r.l. con sede legale in San Vito dei Normanni, costituita per rogito notaio dott. Corrado Scorsonelli di Brindisi in data 4 ottobre 1979 repertorio n. 256687, posizione n. 1054/171230, codice fiscale 00263040743 - in liquidazione dal 13 aprile 1988 - liquidatori: sig. De Netto Teodoro, via Mincio, 6 - 73100 Lecce, sig. Marrazzo Vincenzo, via Genova, 4 - 72019 San Vito dei Normanni, sig. Erriu Antonio, via Baracca, 22 - 47035 Gambettola (Forlì-Cesena);

società cooperativa: «Santa Susanna» a r.l. con sede legale in Torre Santa Susanna, costituita per rogito notaio dott. Bruno Romano Cafaro di Cisternino in data 2 novembre 1983 repertorio n. 8847, posizione n. 1428/201630, codice fiscale 00749290748 - in liquidazione dal 29 dicembre 1988 - liquidatore: sig. Simone Saverio, via Tagliamento, s.n. - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «Maieutica» a r.l. con sede legale in Brindisi, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Travaglini di Brindisi in data 8 gennaio 1986 repertorio n. 95269, posizione n. 1612/216208, codice fiscale 01296650748 - in liquidazione dal 28 ottobre 1994 - liquidatore: sig. Ruggio Lucia, via Cocceio Nervo, 21 - 72100 Brindisi;

società cooperativa: «SV.E.A.» a r.l. con sede legale in Torre Santa Susanna, costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Rinaldi di Manduria in data 14 aprile 1988 repertorio n. 1045, posizione n. 1920/234711, codice fiscale 01403130741 - in liquidazione dal 30 novembre 1993 - liquidatore: sig. Morleo Lucio Francesco, via Cimitero, 7 - 72020 Erchie;

società cooperativa: «Edil Levante» a r.l. con sede legale in Torre Santa Susanna, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci di San Pietro Vernotico in data 10 ottobre 1988 repertorio n. 1512, posizione n. 1955/237331, codice fiscale 01407900743 - in liquidazione dall'11 aprile 1995 - liquidatore: sig. Caramia Pompeo, via San Pancrazio, 85 - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «Edil Pugliese» a r.l. con sede legale in Torre Santa Susanna, costituita per rogito notaio dott. Bruno Romano Cafaro di Cisternino in data 10 ottobre 1981 repertorio n. 6789, posizione n. 1269/186844, codice fiscale 00659920748 - in liquidazione dal 22 settembre 1987 - liquidatore: sig. D'Elia Luigi, via Pio X, 27 - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «Auto servizi sud» a r.l. con sede legale in Brindisi, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Travaglini di Brindisi in data 5 dicembre 1986 repertorio n. 95789, posizione n. 1762/224476, codice fiscale 01344280746 - in liquidazione dal 2 marzo 1995 - liquidatore: sig. Bassi Francesco, via del Lavoro, 32 - 72100 Brindisi.

Esaminati gli atti di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che le cooperative appresso indicate versano nelle condizioni di cui all'art. 2545 *octiesdecies*, ovvero non hanno depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Appia, 51 - Brindisi - 72100.

05A00093

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo:

Marchio	Impresa	Sede
35-BG	Ars Aurea di Secomandi Edoardo & C. S.n.c.	Via Moroni n. 238, Bergamo
106-BG	Di Gioia Giorgio	Via Roma n. 10, Treviglio (Bergamo)

Il punzone in dotazione alla ditta avente marchio di identificazione 35-BG è stato riconsegnato alla camera di commercio di Bergamo che, ha provveduto al ritiro e alla deformazione, mentre quello relativo al marchio 106-BG risulta smarrito, come da denuncia agli atti dell'Ufficio metrico della camera di commercio di Bergamo.

05A00070

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 2004).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 13, seconda colonna, all'art. 1, comma 1., dove è scritto: «... euro *361.380,000* per l'anno 2003.», leggasi: «... euro *361.380.000* per l'anno 2003.»;

ed ancora, alla pagina 14, prima colonna, all'art. 6, comma 2., dove è scritto: «2. Il Ministro dell'economia *o* delle finanze ...», leggasi: «2. Il Ministro dell'economia *e* delle finanze ...».

05A00240

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501008/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00